

quanto sembra, non è rimasta alcuna traccia fra le carte lasciate dal poeta; opera probabilmente abbozzata, o forse disegnata soltanto nella mente dell'autore, il quale in quelle massime ne ha fermato i primi punti principali, adattandoli all'ambiente, all'intendimento ed ai concetti del tempo.

A. N.

I CAVALIERI AURATI DI MASSA DI LUNIGIANA.

Il 20 marzo del 1492 l'imperatore Federico III conferì a Francesco Cybo di Genova ed ai suoi discendenti la dignità di conte palatino, col privilegio di legittimare bastardi e di crear dottori, notari e cavalieri; privilegio che non mancarono di usare, e con una certa larghezza, soprattutto dopo avuta la signoria di Massa e Carrara. Uno de' discendenti Alberico II, figlio di Carlo I e di Brigida Spinola, che visse dal 23 luglio 1607 al 29 gennaio 1690, tenne principalmente caro il privilegio avito di crear cavalieri, come sta lì a farne fede questo documento, che ho rinvenuto a Modena nella Biblioteca Estense tra le carte che le lasciò in legato il marchese Giuseppe Campori.

Capitoli, indulti, esentioni, immunità e prerogative de' militi e cavalieri aurati ordinati et concessi dall' Ill.^{mo} et Ecc.^{mo} Principe di Massa Alberico Cybo Malaspina alli suoi creati.

1.^o Che si debba per il cavaliere e milite aurato supplicare l' Ecc.^{mo} Principe che, come dipendente dalla felice memoria del sig. Francesco Cybo, per l'autorità Cesarea concessagli, faccia gratia al supplicante del cavalierato, e che lui con giuramento prometti a S. E. e al Sacro Imperio l'obediienza e fedeltà, e di mettere la vita in ogni volta che occorrerà per difesa della persona e Stato di S. E.

2.^o Che chi otterrà questo grado di dignità di cavallierato aureo passi e vogli portare meritamente il segno et hornamento dello speron d'oro, e di medaglia, con l'impronta della SS. Annunziata, da una parte e dell' Ecc.^{mo} Principe dall'altra, con il suo motto, et usare per cimiero di sua arma il Pavone, impresa di S. E., con il suo motto.

3.^o Che i cavalieri possino a loro piacimento cingere spada e portare ogni altra sorte d'arma, eccetto sole le pistole, per lo Stato di Massa, Carrara, l'Avenza e per tutti l'altri Stati di S. E. di giorno e di notte indistintamente, eccetto li archibugi a rota per la terra di Massa e Carrara; e parimente ha concesso portare a servitio in loro compagnia tutte le dette armi e fuori dell'accompagnatura so-

lamente spada e pugnale; nè per bandi da farsi nè fatti si intenda derogare a tale indulto e licenza d'armi.

4.º Che sia lecito a' cavalieri potere uccellare et cacciare per tutto lo Stato et essercitarsi con schioppi et altre armi in ogni tempo e luogo opportuno, ecc.

5.º Che li militi e cavalieri suddetti, creati da S. E., siano e s'intendano essere gentilhuomini di sua famiglia, e godino tutti quei honori, prerogative e immunità che si sogliono dare e concedere agli altri gentilhuomini di sua Corte.

6.º Che alcuno ufficiale o ministro di Massa, o Carrara, nè d'altri Stati di S. E. non possa comandare a' cavalieri, nè a loro servire, ma solo la persona di S. E. e quel cavaliere che da S. E. sarà dichiarato et eletto di due in due anni.

7.º Che li cavalieri siano et intendino essere esenti et immuni d'ogni offitio e carica personale nello Stato di Massa e di tutte le altre terre di S. E. Ill.^{ma}.

8.º Che alcuno non possa essere ammesso a tal cavalierato il quale non sia legittimamente nato, se già non fosse figlio d'alcuno gentilhuomo titolato, e non sia ammesso che fusse oltra modo gravato da debiti, che avesse commesso homicidio od altra scelleratezza o demerito, o macchiato d'infamia, che fosse nato di non honesti, o avesse operato manualmente arte sordida o meccanica.

9.º Che alcuno milite suddetto non possi esercitare arte alcuna prohibita dalle leggi o vile per sè stessa o indegna del cavaliere, la cui professione è di vivere honoratamente, virtuosamente, e militare per servitio della Maestà Cesarea e per il Principe loro. Che se alcuno sarà di animo così plebeo ch'eserciti personalmente arti vili, incorra ipso facto in pena della privatione del cavalierato e sua nobiltà, e in ispecie restino privi li eretici, sodomiti, assassini, ladri, chi fuggisse all'intedeli, chi falsificasse lettere, e chi commettesse homicidio dolosamente.

10.º Che il Principe di Massa solo habbi potestà di procedere, o far procedere per altri cavalieri, suoi creati, a sua elettione, contro li cavalieri che conoscesse essere colpevoli di malefittii e delitti pubblici o privati, o per accusa, o per inquisitione, o vero per officio, non precedente alcuna denuncia o in qualsivoglia altro modo, incominciando dalle citazioni o cattura dei rei, imponendo pene secondo che sarà di giustitia, dichiarando sia prohibito a qualunque magistrato o iurisdicente la cognitione di tal delitti contro le persone dei cavalieri.

11.º Che in congregatione che occorressero farsi, chi prima è ammesso e ricevuto in collegio di questi cavalieri debba precedere al posteriore.

12.º Che li suddetti privilegi, indulti e prerogative si debbano osservare a puntino, non ostante qualunque dispositione o ordini e leggi in contrario, alle quali S. E. vuole che s'intenda derogato,

ancorchè fossero tali che d'esse si dovesse fare speciale et espressa menzione di motuproprio e per certa scienza di S. E.

Quando l'imperatore Leopoldo I, con diploma del 5 maggio 1664, creasse Massa in Ducato, ampliò alla famiglia Cybo la facoltà di crear cavalieri, accordando a costoro il privilegio di portare la croce d'oro: *crucem nempe auream* (dice il diploma indirizzato ad Alberico II), *quae in medio sui, ex una quidem parte, aquilam nostram imperialem coronatam in pectore arma tua ducalia, etc altero in scutulo nomen tuum, eiusve qui e posteris tuis eam militiae tesseram dedit, gestantem exhibeat*. I prescelti però dovevano essere di antica nobiltà: *dummodo tamen ex antiquo nobilitatis stemmate legitime descendant*.

Le nuove insegne cavalleresche, che non mancavano d'eleganza, son riprodotte da Giorgio Viani nella tav. XIV, n.º 4, delle sue *Memorie della famiglia Cybo e delle monete di Massa di Lunigiana*. È una vera fortuna che le facesse ritrarre ed incidere, tanto son divenute rare al giorno d'oggi. Della vecchia medaglia, che portava da un lato « l'impronta della SS. Annunziata » e dall'altra l'effigie di Alberico II, n'è affatto perduta ogni traccia.

GIOVANNI SFORZA.

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO.

ALBERT LUMBROSO. *Le Duc d'Otrante et son portefeuille inedit*. Rome, Forzani e C., 1905; in 8.º di pp. 168.

« Fouché — scriveva il Lamartine — plus brouillon que pervers.... acteur consommé sous les deux visages de l'homme de ruse ou de l'homme d'audace; ... il ne lui manque rien en habilité, peu en bon sens, tout en vertu ». Mentre si attende dal Madelin l'edizione abbreviata della ponderosa opera sul ministro di Napoleone, il barone Lumbroso raccoglie in questo volume (1) cinque dei duecento documenti circa del *portafoglio* ch'egli ha acquistato, e vi premette parecchie testimonianze e giudizi sul Fouché, prendendoli dalla *Corrispondenza del Duca d'Enghien* pubblicata per cura del

(1) Esso risulta, come avverte il L. nella prefazione, dall'aver unite le due pubblicazioni per nozze fatte nel 1900 e nel 1902.